



COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 DEL 30.03.2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI DA APPLICARE NEL COMUNE DI COTRONEI PER L'ANNO 2017.

L'anno **duemiladiciassette** questo giorno **trenta** del mese di **marzo** alle ore **16:50** in Cotronei presso il Salone Comunale della conferenze "Eugenio Guarascio", a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 27.03.2017 n. 3476 di protocollo, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria urgente ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta la Dott.ssa Barbara Cerenzia, nella qualità di Presidente del Consiglio.

All'appello nominale risultano:

| N. ORD. | COGNOME E NOME | P. | A. | N. ORD. | COGNOME E NOME | P. | A. |
|----------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 01 | BELCASTRO NICOLA | X | | 10 | SECRETI VINCENZO | X | |
| 02 | GRASSI FRIEDA | X | | 11 | NISTICO' LUIGI | | X |
| 03 | GIRIMONTE VINCENZO | X | | 12 | IERARDI NERINA | X | |
| 04 | CARIOTI GIUSEPPE | X | | 13 | CARIA ROSSELLA | X | |
| 05 | MADIA ISABELLA | X | | | | | |
| 06 | CERENZIA BARBARA | X | | | | | |
| 07 | CAVALLO VITTORIA | X | | | | | |
| 08 | GAROFALO LUCA | X | | | | | |
| 09 | TETI FRANCESCO | | X | | | | |

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rita Greco il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presenti 11 Assenti 2.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Deliberazione di C.C. n. 7 del 30.03.2017

Del che il presente verbale, viene letto e firmato dai sottoscritti:

IL PRESIDENTE
f.to Dott.ssa Barbara Cerenzia

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Rita Greco

Il sottoscritto Responsabile del settore, su conforme dichiarazione resa dal messo comunale,
incaricato del servizio:

ATTESTA

- **che** copia della presente deliberazione è pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio On-line accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 D.lgs. 18/06/2009 n. 69) per 15 giorni dal 04.04.2017

Cotronei, li 04.04.2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Nicola Vaccaro

E' copia conforme all'originale

Cotronei, li 04.04.2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Nicola Vaccaro

Il sottoscritto Responsabile del settore, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è **pubblicata** sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio On-line accessibile al pubblico, 15 giorni consecutivi, a partire dal 04.04.2017

- è **divenuta** esecutiva: 04.04.2017

perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.);

Cotronei, 04.04.2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Geom. Nicola Vaccaro

E' copia conforme all'originale

Cotronei, li 04.04.2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Nicola Vaccaro



COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI DA APPLICARE NEL COMUNE DI COTRONEI PER L'ANNO 2017.

Relazione il Vice Sindaco Madia Isabella che illustra al Consiglio la normativa sulla TARI ed il metodo di determinazione della tariffa, nonché la tempistica delle rate a mezzo delle quali assolvere all'obbligo del pagamento.

Il Consigliere Comunale Secreti Vincenzo ritiene che l'aumento della TARI per l'anno 2017 nonostante a Cotronei si faccia la raccolta differenziata non è corretto, perché i cittadini che si impegnano in questo servizio dovrebbero vedere ridotta la tassa. Certo gestire il servizio non è semplice e noi di Rinascita Democratica siamo disponibili ad impegnarci perché la raccolta differenziata raggiunga obiettivi più ambiziosi. Anche per Trepidò necessita un intervento serio perché la differenziata venga attuata. Vorrei chiedere se il Comune intende richiedere i finanziamenti banditi dalla Regione Calabria per incentivare il servizio di differenziata.

Il Vice Sindaco Madia Isabella ritiene che l'aumento minimo dei costi del piano finanziario dipende dall'aumento delle tariffe di smaltimento. L'obiettivo di raggiungere buoni risultati nella raccolta differenziata è comune a tutti ed ogni suggerimento è ben accetto.

Il Consigliere Comunale Caria Rossella ritiene che l'incremento dei costi per 7.000,00 Euro incide sui costi di gestione ed è relativo ad attività di sensibilizzazione e controllo. Il costo relativo alla sensibilizzazione è a carico della Ditta e dunque deve essere attribuito alla stessa. Se questi costi fossero eliminati non si avrebbe aumento, seppure di pochi Euro, per i cittadini. La raccolta differenziata a Trepidò può iniziare dalle attività commerciali e già si otterrebbero dei risultati rilevanti.

Il Sindaco ritiene che la maggior parte dei costi del piano finanziario TARI sono imputabili allo smaltimento. Investire denaro nell'attività di sensibilizzazione ulteriore, con fondi di bilancio è una scelta qualificante che darà i suoi frutti nell'incentivare le percentuali di differenziata. La differenziata a Trepidò è necessaria ma il procedimento è complesso, il percorso che si sta facendo è per iniziare da quest'estate e stiamo lavorando per questo. Il controllo del territorio è necessario e sta dando i suoi frutti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata a firma dell'Assessore al Bilancio relativa alla APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI DA APPLICARE NEL COMUNE DI COTRONEI PER L'ANNO 2017;

Ritenuto di dover approvare la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 8° "Area Tributi" allegato al presente atto per costituire parte integrante;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 4° “Area Urbanistica e Tecnico Manutentiva” allegato al presente atto per costituire parte integrante;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore 3° “Area Economico Finanziaria” allegato al presente atto per costituire parte integrante;

Visto il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 8 e contrari n. 3 (Consiglieri Secreti Vincenzo, Ierardi Nerina e Caria Rossella) resi ed accertati in forma palese;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di deliberazione presentata a firma dell’Assessore al Bilancio relativa alla APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI DA APPLICARE NEL COMUNE DI COTRONEI PER L’ANNO 2017, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Presidente invita quindi il Consiglio Comunale a votare l’immediata esecutività del presente punto all’ordine del giorno;

II CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 8 e contrari n. 3 (Consiglieri Secreti Vincenzo, Ierardi Nerina e Caria Rossella) resi ed accertati in forma palese;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI DA APPLICARE NEL COMUNE DI COTRONEI PER L'ANNO 2017

SETTORE PROPONENTE: TRIBUTI

L'ASSESSORE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito la precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

VISTA la Legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015);

VISTA la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016);

VISTA la Legge n. 232/2016 (legge di bilancio per l'anno 2017);

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

PRESO ATTO che la base imponibile viene determinata considerando la superficie calpestabile, escludendo quella relativa alle fattispecie espressamente escluse dalla normativa di riferimento;

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*” di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999¹;

VERIFICATO che la superficie assoggettabile al tributo “*è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati*”;

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

PRESO ATTO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall'allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/99, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 652 della Legge n. 147/2013, il valore minimo e massimo dei range sopra citati, può essere modificato fino al 50%, nelle more di un aggiornamento dei coefficienti indicati dal D.P.R. n. 158/99;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

RIMARCATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, secondo le modalità indicato nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : “*Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del*

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO il Regolamento IUC approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 07/08/2014 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO del blocco degli aumenti di tariffe ed aliquote imposto per l'anno 2017, ad opera dell'art. 1, comma 42, della Legge n. 232/2016, ad esclusione delle Tariffe Tari;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 30.12.2016, che ha prorogato dal 28 febbraio al 31 Marzo 2017, il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2017 da parte dei comuni;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2017, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA l'elaborazione del responsabile del servizio;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2017;

VISTA la relazione del responsabile del servizio;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di dover approvare le suddette tariffe TARI;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'allegato piano finanziario anno 2017 (ALLEGATO A);
2. di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti "TARI" anno 2017, come risultanti da prospetto allegato, quale risultato dell'applicazione dei coefficienti stabiliti dalla vigente normativa (ALLEGATO B);
3. di stabilire ai sensi dell'art. 47 comma 4 dell'approvando Regolamento IUC le scadenze delle rate entro cui effettuare il pagamento degli importi dovuti a titolo di TARI Anno 2017:
 - I RATA - 31 Luglio 2017
 - II RATA - 30 Settembre 2017
 - III RATA - 30 Novembre 2017
 - UNICA SOLUZIONE - 31 Agosto 2017
4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01 Gennaio 2017;
5. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

**L'Assessore
F.to Dott.ssa Isabella Madia**

ALLEGATO A

| COMUNE DI COTRONEI | | | |
|--|-------------------|--|-------------|
| PIANO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI URBANI | | | |
| CC Costi comuni | | | |
| CCD | Tariffa fissa | Costi comuni diversi | € 33.211,81 |
| CGG | Tariffa fissa | Costi generali di gestione | € 10.000,00 |
| CARC | Tariffa fissa | Costi amministrativi accertamento riscossione contenzioso | € 37.325,00 |
| Totale CC | | | 80.536,81 |
| CG Costi operativi di gestione | | | |
| CTR | Tariffa variabile | Costi di trattamento e riciclo | |
| CRD | Tariffa variabile | Costi di raccolta differenziata per materiale (va dedotto il contributo MIUR per scuole statali) | 20.000,00 |
| AC | Tariffa fissa | Altri costi comuni | |
| CTS | Tariffa variabile | Costi di trattamento e smaltimento rifiuti urbani indifferenziati (vi rientra il Tributo Provinciale di Smaltimento) | 237.000,00 |
| CRT | Tariffa variabile | Costi di raccolta e trasporto rifiuti urbani indifferenziati | 314.500,00 |
| CSL | Tariffa fissa | Costi spazzamento e lavaggio strade | 44.577,00 |
| Totale CG | | | 616.077,00 |
| CK Costi d'uso capitale | | | |
| ONF | Tariffa fissa | Oneri finanziari | |
| R | Tariffa fissa | Costi d'uso del capitale – remunerazione capitale investito | |
| ACC | Tariffa fissa | Costi di accantonamento | |
| AMM | Tariffa fissa | Costi di ammortamento | 8.200,00 |
| Totale CK | | | 8.200,00 |
| IG Introiti | | | |
| AINT | Tariffa variabile | Altri introiti | |
| CONAI | Tariffa variabile | Introiti Conai | |
| Totale IG | | | |
| Totale generale costi | | | 704.813,81 |

Tariffa Fissa = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK

Tariffa Variabile = CRT+CTS+CRD+CTR-IG

Tariffa Fissa = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK

Tariffa Variabile = CRT+CTS+CRD+CTR-IG

**ALLEGATO B
UTENZE DOMESTICHE**

| CAT. | DESCRIZIONE | TARIFFA €/MQ Parte Fissa | TARIFFA A CATEGORIA Parte Variabile |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | Utenza domestica di n. 1 componente | 0,21294 | 54,837949 |
| 2 | Utenza domestica di n. 2 componenti | 0,247116 | 109,675898 |
| 3 | Utenza domestica di n. 3 componenti | 0,268147 | 137,094872 |
| 4 | Utenza domestica di n. 4 componenti | 0,286549 | 178,223334 |
| 5 | Utenza domestica di n. 5 componenti | 0,289178 | 219,351795 |
| 6 | Utenza domestica di n. 6 componenti | 0,278662 | 253,625513 |
| 7 | Utenza domestica di n. 7 componenti | 0,278662 | 253,625513 |
| 8 | Utenza domestica di n. 8 componenti | 0,278662 | 253,625513 |
| 9 | Utenza domestica di n. 9 componenti | 0,278662 | 253,625513 |
| 10 | Utenza domestica di n. 10 componenti | 0,278662 | 253,625513 |

UTENZE NON DOMESTICHE

| CODICE | DESCRIZIONE | TARIFFA €/MQ Parte Fissa | TARIFFA €/MQ Parte Variabile |
|---------------|--|-------------------------------------|---|
| 1 | Musei biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,301059 | 1,294156 |
| 2 | Cinematografi e teatri | 0,223007 | 0,956314 |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,223007 | 0,967212 |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,384687 | 1,645622 |
| 5 | Stabilimenti balneari | 0,262033 | 1,130684 |
| 6 | Esposizioni, autosaloni | 0,256458 | 1,100714 |
| 7 | Alberghi con ristorante | 0,284334 | 1,215145 |
| 8 | Alberghi senza ristorante | 0,239732 | 1,021702 |
| 9 | Case di cura e riposo | 0,914328 | 3,931511 |
| 10 | Ospedali | 0,641145 | 2,746336 |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 0,579818 | 2,454811 |
| 12 | Banche ed istituti di credito | 0,356811 | 1,517569 |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta | 0,551942 | 2,37035 |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 0,702471 | 3,010617 |
| 15 | Negozi tende e tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato | 0,412563 | 1,757328 |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli | 0,797249 | 3,424747 |
| 17 | Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, estetista | 0,752648 | 3,223131 |
| 18 | Attività artigianali tipo: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 0,50734 | 2,168734 |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0,50734 | 2,185081 |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,356811 | 1,520293 |
| 21 | Attività artigianali produzione beni specifici | 0,250883 | 1,089816 |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 0,947779 | 4,078636 |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie | 0,713622 | 3,051485 |
| 24 | Bar, caffè, pasticcerie | 0,713622 | 3,065108 |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 0,869727 | 3,73262 |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 1,120609 | 4,811538 |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 1,232113 | 5,304679 |
| 28 | Ipermercati di generi misti | 1,220962 | 5,247464 |
| 29 | Banchi di mercato generi alimentari | 3,233599 | 13,903328 |
| 30 | Discoteche, night club | 0,747073 | 3,01879 |



COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI DA APPLICARE NEL COMUNE DI COTRONEI PER L'ANNO 2017

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'articolo 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto il sottoscritto esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Data 23.03.2017

Il Responsabile F.to Scavelli

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'articolo 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto il sottoscritto esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Data 23.03.2017

Il Responsabile F.to Urso

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime, sul presente atto, il seguente parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000:

FAVOREVOLE

Data 23.03.2017

Il Responsabile F.to Belcastro



COMUNE DI COTRONEI - Provincia di Crotone

Area Tributi & Gestione Economica del Patrimonio

e-mail: tributi@comunecotronei.gov.it url: www.comunecotronei.gov.it

RELAZIONE

PIANO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI URBANI ANNO 2017 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

A decorrere dal 1 gennaio 2014 è stata introdotta l'imposta unica comunale (I.U.C.), ad opera dell'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014), articolata in tre diversi prelievi. Il nuovo tributo si fonda su due presupposti d'imposta: il primo è costituito dal possesso di immobili ed è collegato alla loro natura e valore, mentre il secondo è correlato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali. Nel dettaglio la I.U.C. è suddivisa in imposta municipale propria (IMU), tributo sui servizi indivisibili (TASI) e tassa sui rifiuti (TARI). Quest'ultima componente, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti andrà a sostituire tutti i precedenti prelievi.

A tal proposito si rammenta che la tassazione sul servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ha conosciuto, a partire dagli anni novanta, oscillanti vicende, nel tentativo di introdurre un'entrata corrispettivo in luogo di un prelievo di natura tributaria. Il comune denominatore della normativa che si è susseguita era costituito dalla ricerca tesa ad individuare i corretti criteri per la determinazione delle tariffe del prelievo, inizialmente dettati dall'articolo 65 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, poi elaborati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (cosiddetto "decreto Ronchi"). La previsione dell'art. 65 richiamato, dispone che *"la tassa può essere commisurata o in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento"*. Il regolamento approvato dal D.P.R. n. 158/1999 prevede che l'elaborazione del corrispettivo avvenga sulla base del cosiddetto metodo normalizzato, ossia di un sistema in cui la tariffa, denominata anche tariffa binomia, è composta da una quota fissa (determinata in rapporto ai costi fissi sostenuti per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti) e da una variabile (parametrata ai costi attribuiti alla singola utenza). Le tariffe, articolate sulla base di due macro categorie, utenze domestiche ed utenze non domestiche e di ulteriori sottocategorie individuate dal regolamento attuativo, (il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, appunto), devono essere elaborate prendendo a riferimento specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto. Secondo questi criteri viene pertanto preso a riferimento, in maniera più evidente, il principio comunitario "chi inquina paga". I due criteri di determinazione delle tariffe vengono ripresi rispettivamente al comma 652 e 651 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, ricordando che comunque il principio comunitario deve rappresentare un imprescindibile punto di riferimento. Va evidenziato che i due criteri, indicati come alternativi dalla Legge n. 147/2013, presentano problematiche diverse per la loro applicazione. Il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, pur più aderente ai principi comunitari, prevede criteri da adottare e l'applicazione di coefficienti che conducono alla determinazione di tariffe che, per alcune fattispecie, risultano alquanto onerose. A tal fine si rimarca che il comma 652, sopra citato, consente di *"commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti (...)"*. In particolare il legislatore, consapevole delle difficoltà di applicazione delle disposizioni in parola, nonché della necessità di aggiornamento dei coefficienti riferiti a monitoraggi ormai datati, ha stabilito: *"Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"*.

Non ultimo, occorre rammentare che l'art. 1, comma 654, in materia di TARI, statuisce che *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,*

ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente". Tale vincolo pone non poche difficoltà in relazione alla quantificazione dei costi che, per il nostro Comune, sono definiti nel P.E.F. (Piano Economico Finanziario). L'ammontare dei costi rappresenta il punto di partenza per la determinazione dell'entrata da imputare a bilancio e costituisce l'elemento di riferimento per la determinazione delle tariffe. Nei costi da considerare per la copertura di cui al comma 654 enunciato, è ora obbligatorio prevedere anche il fondo crediti di dubbia esigibilità che, nel rispetto dei nuovi principi della contabilità pubblica, primo fra tutti il principio della competenza finanziaria potenziata, volta all'armonizzazione dei conti della P.A., deve assicurare gli equilibri di bilancio. L'ammontare di detto fondo è determinato considerando la capacità di riscossione dell'ente e la dinamica registrata negli ultimi anni dalla spesa corrente, pertanto è rilevante verificare la media delle riscossioni pregresse.

Per quanto attiene all'articolazione tariffaria, si è fatto riferimento a quanto indicato dal D.P.R. n. 158/99 che, per i Comuni con popolazione residente superiore a 5.000 abitanti, prevede 6 categorie di utenze domestiche, individuate sulla scorta del numero dei componenti del nucleo familiare, 30 categorie per le utenze non domestiche. La continua evoluzione in tema di prelievo sui rifiuti ha messo a dura prova gli uffici tributi comunali che, tra l'altro, si sono trovati a dover gestire direttamente l'entrata con l'emissione del modello di delega F24, oltre alla possibilità di prevedere il bollettino di conto corrente postale. In pochi anni gli uffici comunali hanno dovuto sostituire la vecchia tassa rifiuti (T.A.R.S.U.), disciplinata dal D.Lgs. n. 507/93, eventualmente sostituita in alcuni Comuni dalla TIA 1 (ex art. 49 del D.Lgs. n. 22/97) o dalla TIA 2 (ex art. 238 D.Lgs. n. 238), con la TARES, per l'anno d'imposta 2013 ed in seguito con la TARI, quale componente della IUC, a decorrere dal 1° gennaio 2014. La complessità del passaggio, complicata dall'articolazione tariffaria sopra descritta, non è di facile gestione. E' pur vero che il legislatore, al comma 652 della citata Legge n. 14/2013, ha posto un'alternativa disponendo che le tariffe devono essere commisurate alla *"quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti"*, purché in conformità al principio comunitario *"chi inquina paga"* e comunque rapportate a coefficienti di produttività di rifiuti.

Nell'attuale scenario normativo si ricorda che le difficoltà incontrate nell'elaborazione delle tariffe TARI per l'anno 2014, hanno condotto il legislatore a sanare (ex art. 10, comma 12-quinquies della Legge n. 194/2014, come convertita, con modificazioni dalla Legge n. 11/2015 – cd *"milleproroghe 2015"*) la situazione di quei Comuni che hanno adottato in ritardo le delibere regolamentari e tariffari afferenti a tale tributo. Inoltre è stata legittimata la riscossione della TARI applicando le tariffe approvate nell'anno 2013, in vigenza di TARES.

L'anno 2015 rappresenta un anno di transizione in quanto il Governo ha in atto la revisione della fiscalità locale e, in ambito TARI, dovrebbe aggiornare i coefficienti del D.P.R. n. 158/1999 (vedi comma 652 sopra citato), da applicare già per la tariffazione dell'anno d'imposta 2016. La norma oggi vigente consente comunque di mitigare ed attenuare il carico tributario a quei soggetti che si trovano in precarie situazioni socio-economiche.

Va rimarcato che le tariffe da applicare non possono più essere espressione di scelte politiche, bensì devono scaturire da elaborazioni riferite a dati oggettivi, in grado di misurare il rifiuto conferito. L'elaborazione deve inoltre essere orientata alla determinazione di tariffe che tengono conto di politiche fiscali volte ad incentivare comportamenti virtuosi dei soggetti passivi e nel contempo ad introdurre misure fiscali volte a limitare quanto più possibile la quota fissa della tariffa. La presenza di una quota fissa nella tariffa tende infatti ad attenuare l'effetto disincentivante alla produzione dei rifiuti; d'altra parte la misura della quota variabile incide sulla riduzione delle esternalità negative legate alla produzione dei rifiuti. Ne consegue che si avranno effetti positivi in misura tanto più elevata, quanto minore sarà la quota della parte fissa della tariffa.

Per rispondere in maniera più aderente alle sollecitazioni comunitarie, sarebbe opportuno applicare agevolazioni agli utenti che dimostrano di aver sostenuto spese per interventi atti a ridurre la produzione di rifiuto od eventualmente che consentano un pre-trattamento dei rifiuti. Ma oltre al parametro di commisurazione del rifiuto conferito, ai fini della determinazione del tributo dovuto dal contribuente è rilevante l'individuazione della superficie imponibile. Per le unità immobiliari a destinazione speciale viene considerata la superficie calpestabile, mentre per le altre verrà adottato lo stesso criterio fino a quando non vi sarà il completo allineamento *"tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998"*.

Come sopra esposto le tariffe devono poter coprire i costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento, come risultanti dal piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio, a cui vanno aggiunti i costi relativi al C.A.R.C. (Costi per Accertamento Riscossione e Contenzioso) qualora tali attività siano svolte direttamente dall'ente locale. A tale proposito si rammenta che il comma 683 prevede che "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia".

Come accennato i costi sono suddivisi in costi fissi, riguardanti la gestione del servizio nella sua parte indivisibile ed i costi variabili, tipici della parte di servizio dedicato alla raccolta ed allo smaltimento e direttamente correlati alla quantità di rifiuto prodotto.

Nel dettaglio i costi sono i seguenti:

TOTALE COSTI FISSI = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK

Legenda: Costi Spazzamento e Lavaggio + Costi Amm.vi per Acc.to, Riscossione e Contenzioso +Costi Generali di Gestione + altri Costi + Costi d'uso del capitale

TOTALE COSTI VARIABILI = CRT + CTS + CRD + CTR

Legenda: Costi Raccolta e Trasporto + Costi Trattamento e Smaltimento + Costi Raccolta Differenziata per materiale + Costi Trattamento e Riciclo.

L'articolazione delle tariffe è illustrata sopra e, come ricordato, ad ogni categoria vengono attribuiti specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto, sia in rapporto ai costi fissi che in relazione a quelli variabili. Il menzionato D.P.R. n. 158/99 quantifica anche specifici coefficienti di adattamento. Il Ka è finalizzato a privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali e per quanto concerne la parte variabile, è fissato il coefficiente Kb in grado di rapportare la tariffa alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, misurata in Kg, prodotta da ogni utenza.

Per le utenze non domestiche, la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un dato range, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile; per la parte variabile della tariffa vengono applicati i coefficienti Kd., in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto.

Per attività o particolari situazioni non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, è possibile adottare coefficienti specifici, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto, acquisiti dal soggetto gestore del servizio.

In riferimento all'anno 2017, per il Comune di Cotronei sono state elaborate le tariffe in applicazione ai parametri sopra illustrati, nonché nel rispetto del criterio comunitario "chi inquina paga".

Al fine di limitare la pressione fiscale delle famiglie l'incidenza percentuale del carico tributario delle utenze domestiche è rimasta invariata rispetto all'anno 2016, assestandosi 76 % .

Inoltre al fine di rendere l'importo della tariffa, sia fissa che variabile, il più possibile coerente con l'oggettiva attitudine a produrre rifiuti, per talune categorie di utenze produttive ci si è avvalsi della possibilità prevista dal comma 652 legge 147/2013 di adottare per i coefficienti Kc e Kd valori inferiori ai minimi, o superiori ai massimi, fino al 50%, facoltà confermata per il biennio 2016-2017 dall'art. 1, dal comma 27, della L. n. 208/2015 che ha integrato il citato comma 652.

Più in particolare si è intervenuti sulle seguenti categorie di utenze produttive:

| CODICE CATEGORIA | Kc/Kd Utilizzato |
|---|-------------------------|
| 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | <i>Medio</i> |
| 2 Cinematografi e teatri | <i>Medio</i> |
| 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | <i>Medio</i> |
| 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | <i>Medio</i> |
| 5 Stabilimenti balneari | <i>Medio</i> |
| 6 Esposizioni, autosaloni | <i>Medio</i> |
| 7 Alberghi con ristorante | <i>Minimo-50%</i> |
| 8 Alberghi senza ristorante | <i>Minimo-50%</i> |
| 9 Case di cura e di riposo | <i>Massimo+50%</i> |
| 10 Ospedale | <i>Medio</i> |
| 11 Uffici, agenzie e studi professionali | <i>Medio</i> |
| 12 Banche ed istituti di credito | <i>Medio</i> |

| | |
|--|-------------------|
| 13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | <i>Medio</i> |
| 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | <i>Medio</i> |
| 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | <i>Medio</i> |
| 16 Banchi di mercato beni durevoli | <i>Medio</i> |
| 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | <i>Medio</i> |
| 18 Attività artigianali tipo botteghe : falegname, idraulico, fabbro, elettricista | <i>Medio</i> |
| 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto | <i>Minimo</i> |
| 20 Attività industriali con capannoni di produzione | <i>Medio</i> |
| 21 Attività artigianali di produzione beni specifici | <i>Minimo</i> |
| 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | <i>Minimo-50%</i> |
| 23 Mense, birrerie, amburgherie | <i>Minimo-50%</i> |
| 24 Bar, caffè, pasticceria | <i>Minimo-50%</i> |
| 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | <i>Minimo</i> |
| 26 Plurilicenze alimentari e/o miste | <i>Medio</i> |
| 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | <i>Minimo-50%</i> |
| 28 Ipermercati di generi misti | <i>Medio</i> |
| 29 Banchi di mercato genere alimentari | <i>Medio</i> |
| 30 Discoteche, night club | <i>Medio</i> |

Adottando le misure e le modalità sopra illustrate, si ritiene assicurata la copertura totale dei costi in conformità all'art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013.

L'elaborazione delle tariffe viene riportata nelle schede allegate alla presente relazione.

**Il Responsabile dell'Area Tributi
F.to (Dott. Antonio Scavelli)**

| COMUNE DI COTRONEI | | | |
|--|-------------------|--|-------------|
| PIANO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI URBANI | | | |
| CC Costi comuni | | | |
| CCD | Tariffa fissa | Costi comuni diversi | € 33.211,81 |
| CGG | Tariffa fissa | Costi generali di gestione | € 10.000,00 |
| CARC | Tariffa fissa | Costi amministrativi accertamento riscossione contenzioso | € 37.325,00 |
| Totale CC | | | 80.536,81 |
| CG Costi operativi di gestione | | | |
| CTR | Tariffa variabile | Costi di trattamento e riciclo | |
| CRD | Tariffa variabile | Costi di raccolta differenziata per materiale (va dedotto il contributo MIUR per scuole statali) | 20.000,00 |
| AC | Tariffa fissa | Altri costi comuni | |
| CTS | Tariffa variabile | Costi di trattamento e smaltimento rifiuti urbani indifferenziati (vi rientra il Tributo Provinciale di Smaltimento) | 237.000,00 |
| CRT | Tariffa variabile | Costi di raccolta e trasporto rifiuti urbani indifferenziati | 314.500,00 |
| CSL | Tariffa fissa | Costi spazzamento e lavaggio strade | 44.577,00 |
| Totale CG | | | 616.077,00 |
| CK Costi d'uso capitale | | | |
| ONF | Tariffa fissa | Oneri finanziari | |
| R | Tariffa fissa | Costi d'uso del capitale – remunerazione capitale investito | |
| ACC | Tariffa fissa | Costi di accantonamento | |
| AMM | Tariffa fissa | Costi di ammortamento | 8.200,00 |
| Totale CK | | | 8.200,00 |
| IG Introiti | | | |
| AINT | Tariffa variabile | Altri introiti | |
| CONAI | Tariffa variabile | Introiti Conai | |
| Totale IG | | | |
| Totale generale costi | | | 704.813,81 |

Tariffa Fissa = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK

Tariffa Variabile = CRT+CTS+CRD+CTR-IG

Note:

- **CCD** – Costi comuni diversi, tra cui costi per studi e consulenze non inseribili nei costi operativi o nei costi amministrativi, il fondo rischi crediti, i crediti inesigibili, gli interessi passivi.

Quote inesigibili: 5% di € 700.000,00 = +€ 35.000,00
Discarichi Tari 2016 = +€ 12.211,81
Contributo Miur Scuole Pubbliche = -€ 3.500,00
Recupero Evasione = -€ 10.855,00

€ 33.211,81 (DA PREVEDERE COME COSTO IN BILANCIO)

- **CGG** – Costi generali di gestione, che ricomprendono i costi relativi al personale impiegato nella gestione dei rifiuti differenziati ed indifferenziati, per la quota non imputabile ai costi operativi di gestione.

- **CAPITOLO 2507** - Costo per attività i sensibilizzazione e controllo = **€ 10.000,00**

- **CARC** – Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso relativo alle attività di: personale dedicato allo sportello, numero verde, call center, caricamento variazioni, denunce, attività mirate all'accertamento e al recupero dell'evasione; formazione, stampa e spedizione bollette; dotazioni hardware e software di gestione tributo; cancelleria varia e materiali di consumo; gestione amministrativa del contenzioso; solleciti di pagamento; costi per la riscossione coattiva; costi di notifica/postalizzazione atti.

- Costo Software/Stampa avvisi e solleciti/Imbustamento/ Riscossione Coattiva = € 11.000,00
- 33 % del costo dello stipendio del Funzionario Responsabile Tari = € 12.700,00
- 33 % Dipendente Cat. C/1 part-time al 83,33% dedicato all'attività di accertamento = € 8.125,00
- Spese Postali = € 3.000,00
- Cancelleria = € 1.000,00
- Utenze = € 500,00
- Spese Legali = € 1.000,00

€ 37.325,00

- **CRD** – Costi di raccolta differenziata per materiale, al netto del contributo MIUR per scuole statali.

- **CAPITOLO 2506** - Costo Smaltimento Ingombranti = € 15.000,00
- **CAPITOLO 2506** Costo per acquisto materiale e attrezzature per raccolta differenziata = € 2.500,00

€ 17.500,00

- **AC** – Altri costi, tra cui accantonamento per rischi vari, costi campagne informative ed educative.

- **CTS** – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani; vi rientra il tributo provinciale per lo smaltimento.

- **CAPITOLO 2500** - Costo Trattamento e Smaltimento = € 237.000,00

€ 237.000,00

- **CRT – CAPITOLO 2505** - Costi di raccolta e trasporto rifiuti urbani indifferenziati. **€ 314.500,00**

- **CSL** – Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche.

- Servizi Esterni = € 8.125,00
- Personale Dipendente = € 26.452,00
- **CAPITOLO 2506** -Lavaggio Strade = € 10.000,00

€ 44.577,00

- **CTR** – Costi di trattamento e riciclo.

- **ONF** – Oneri finanziari.

- **R** – Remunerazione del capitale investito.

- **ACC** – Accantonamenti, sulla base della vigente normativa fiscale.

- **AMM** - Ammortamenti, sulla base della vigente normativa fiscale.

- Ammortamento Isola Ecologica =

€ 8.000,00

- Ammortamenti Vari =

€ 200,00

€ 8.200,00

- **AINT** – Altri introiti.

- **CONAI** – Introiti Conai.

CALCOLO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

Formule per la determinazione della tariffa

$$RSU: STn = (CG + CC)n^{-1} * (1 + IP - Xn) + CKn$$

Contributo Provinciale 35.240,69 € pari al 5 % del totale

STn (Totale entrate tariffarie per l'anno di riferimento) 704.813,81 €

STud (totale ud + incidenza percentuale) 535.658,50 € pari al 76.0%

STund (totale und + incidenza percentuale) 169.155,31 € pari al 24.0%

RIEPILOGO DEI TOTALI (IN €)

UTENZE DOMESTICHE: STud = STFud + STVud

| STFud | STVud |
|------------|------------|
| 101.318,50 | 434.340,00 |

UTENZE NON DOMESTICHE: STund = STFund + STVund

| STFund | STVund |
|-----------|------------|
| 31.995,31 | 137.160,00 |

DETTAGLIO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

| <i>Nucleo Fam. (NF)</i> | <i>Unità reali</i> | <i>Superficie (S)</i> | <i>Ka</i> | <i>Kb</i> | <i>TF/mq</i> | <i>TV/mq</i> | <i>Ricavi Quota Fissa in €</i> | <i>Ricavi Quota Var. in €</i> | <i>Tot. Ricavi in €</i> |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2.765 | 199.762 | 0,81 | 0,8 | 0,21294 | 54,837949 | € 23.513,16 | € 103.585,46 | € 127.098,62 |
| 2 | 2.746 | 347.463 | 0,94 | 1,6 | 0,247116 | 109,675898 | € 44.082,96 | € 180.076,86 | € 224.159,81 |
| 3 | 691 | 60.053 | 1,02 | 2 | 0,268147 | 137,094872 | € 15.081,24 | € 58.443,54 | € 73.524,79 |
| 4 | 561 | 51.432 | 1,09 | 2,6 | 0,286549 | 178,223334 | € 14.239,05 | € 64.891,12 | € 79.130,17 |
| 5 | 158 | 13.571 | 1,1 | 3,2 | 0,289178 | 219,351795 | € 3.723,69 | € 23.360,97 | € 27.084,65 |
| 6 | 13 | 1.944 | 1,06 | 3,7 | 0,278662 | 253,625513 | € 488,83 | € 2.460,17 | € 2.949,00 |
| 7 | 7 | 580 | 1,06 | 3,7 | 0,278662 | 253,625513 | € 161,62 | € 1.268,13 | € 1.429,75 |
| 10 | 1 | 100 | 1,06 | 3,7 | 0,278662 | 253,625513 | € 27,87 | € 253,63 | € 281,49 |
| <i>Totali</i> | 6942 | 674906 | | | | | | | € 535.658,28 |

DETTAGLIO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

| Dettagli | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------|
| <i>Tipologia Conduzione</i> | <i>Unità reali</i> | <i>Superficie reale</i> | <i>Kc</i> | <i>Kd</i> | <i>Totale in €</i> | <i>TF/mq</i> |
| MUSEI, ASSOCIAZIONI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, LUOGHI DI CULTO (cod. 1) | 9 | 1.373 | 0,54 | 4,75 | € 7.263,17 | 0,301059 |
| CINEMA, TEATRI (cod. 2) | 2 | 476 | 0,4 | 3,51 | € 1.302,81 | 0,223007 |
| AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA (cod. 3) | 35 | 5.984 | 0,4 | 3,55 | € 21.494,71 | 0,223007 |
| CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI (cod. 4) | 8 | 599 | 0,69 | 6,04 | € 4.031,27 | 0,384687 |
| STABILIMENTI BALNEARI (cod. 5) | 0 | 0 | 0,47 | 4,15 | € 0,00 | 0,262033 |
| ESPOSIZIONI, AUTOSALONI (cod. 6) | 8 | 1.156 | 0,46 | 4,04 | € 4.830,75 | 0,256458 |
| ALBERGHI CON RISTORANTE (cod. 7) | 11 | 8.869 | 0,51 | 4,46 | € 44.078,93 | 0,284334 |
| ALBERGHI SENZA RISTORANTE (cod. 8) | 0 | 0 | 0,43 | 3,75 | € 0,00 | 0,239732 |
| CASE DI CURA E RIPOSO (cod. 9) | 11 | 16.860 | 1,64 | 14,43 | € 189.658,14 | 0,914328 |
| OSPEDALI (cod. 10) | 0 | 0 | 1,15 | 10,08 | € 0,00 | 0,641145 |
| UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI (cod. 11) | 92 | 7.777 | 1,04 | 9,01 | € 75.115,71 | 0,579818 |
| BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO (cod. 12) | 1 | 288 | 0,64 | 5,57 | € 1.787,55 | 0,356811 |
| NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI (cod. 13) | 46 | 4.042 | 0,99 | 8,7 | € 36.920,84 | 0,551942 |
| EDICOLE, FARMACIE, TABACCAI, PLURILICENZE (cod. 14) | 7 | 587 | 1,26 | 11,05 | € 6.509,53 | 0,702471 |
| NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIE, TENDE E TESSUTI CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARI (cod. 15) | 8 | 568 | 0,74 | 6,45 | € 3.382,89 | 0,412563 |
| BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI (cod. 16) | 1 | 781 | 1,43 | 12,57 | € 7.653,80 | 0,797249 |
| ATT. ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA (cod. 17) | 7 | 352 | 1,35 | 11,83 | € 4.639,36 | 0,752648 |
| ATT. ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA (cod. 18) | 14 | 1.675 | 0,91 | 7,96 | € 12.914,72 | 0,50734 |
| CARROZZERIE, AUTOFFICINE, ELETTRAUTO (cod. 19) | 10 | 1.417 | 0,91 | 8,02 | € 9.757,81 | 0,50734 |
| ATT. INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE (cod. 20) | 19 | 5.774 | 0,64 | 5,58 | € 27.595,65 | 0,356811 |
| ATT. ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI (cod. 21) | 15 | 1.460 | 0,45 | 4 | € 6.199,29 | 0,250883 |
| RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB (cod. 22) | 23 | 2.844 | 1,7 | 14,97 | € 44.953,99 | 0,947779 |
| MENSE, BIRRERIE, HAMBURGERIE (cod. 23) | 1 | 61 | 1,28 | 11,2 | € 532,90 | 0,713622 |
| BAR, CAFFE', PASTICCERIE (cod. 24) | 14 | 1.104 | 1,28 | 11,25 | € 12.618,96 | 0,713622 |

| | | | | | | |
|--|------------|---------------|------|-------|---------------------|-----------------|
| SUPERMERCATI, PANE E PASTA, MACELLERIE , SALUMI E FORMAGGIO, GENERI ALIMENTARI (cod. 25) | 23 | 1.647 | 1,56 | 13,7 | € 24.756,30 | 0,869727 |
| PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE (cod. 26) | 0 | 0 | 2,01 | 17,66 | € 0,00 | 1,120609 |
| ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO (cod. 27) | 12 | 523 | 2,21 | 19,47 | € 10.883,36 | 1,232113 |
| IPERMERCATI DI GENERI MISTI (cod. 28) | 1 | 90 | 2,19 | 19,26 | € 1.930,50 | 1,220962 |
| BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI (cod. 29) | 0 | 0 | 5,8 | 51,03 | € 0,00 | 3,233599 |
| DISCOTECHE NIGHT CLUB (cod. 30) | 0 | 0 | 1,34 | 11,08 | € 0,00 | 0,747073 |
| NON CATEGORIZZATE (cod. ND) | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| <i>Totali</i> | 378 | 66.307 | | | € 560.812,94 | |